



ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 459 DEL 31/03/2020

OGGETTO: Art. 22 della L.R. 10/2010 - Verifica di assoggettabilità del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 - Anno 2020" - Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica

IL DIRIGENTE

TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO TERRITORIALE
7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Ufficio Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali
Ufficio Attività Produttive

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

Determinazione n° 459 del 31/03/2020

OGGETTO: Art. 22 della L.R. 10/2010 - Verifica di assoggettabilità del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 - Anno 2020" - Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. concernente norme in materia ambientale;

Vista la L.R. 10 del 12 febbraio 2010 concernente norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

Preso atto della L.R. 49/2011 la quale disciplina l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del "Programma Comunale degli Impianti" quale strumento per la definizione delle localizzazioni delle strutture per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera a) della L.R. 10/2010 il "Programma Comunale degli Impianti" è piano/programma soggetto alla disciplina dell'art. 22 della medesima legge regionale in merito alla sua assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) in quanto detto piano/programma determina l'uso di piccole aree a livello locale e definisce il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti degli impianti di telecomunicazione;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'allegato 1.3 denominato "Norme per il funzionamento del Nucleo Interno Comunale per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e di Valutazione di Impatto Ambientale di Progetti";

Preso atto della nota dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali del 13/01/2020 prot. n. 2165 con la quale si dà avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. per il "Programma Comunale degli Impianti di cui alla L.R. 49/2011 – Anno 2020". Con la medesima nota, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, è richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale il parere/contributo di competenza per il fine di supportare l'autorità comunale competente (Nucleo Interno Comunale per la Valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale - N.I.C.V.) nelle valutazioni di competenza per l'emissione del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

Preso atto che con nota dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali del 13/01/2020 prot. n. 2165 sono trasmessi i seguenti documenti:

- "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020" – Documento redatto da S.T.A. Studio Tecnico Ambientale Srl – P.IVA 03602660106;
- Documento di verifica di assoggettabilità a VAS - Documento redatto dalla Ditta Ecoistituto del Vaghera di Simone Pagni – P. IVA 01648350492;

Preso atto che il "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020" ed il relativo documento preliminare è stato redatto sulla base dei piani di sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazioni e depositati agli atti del Settore Servizi alla Città – Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali. In particolare sono pervenuti i seguenti piani di sviluppo:

- prot. n. 75112 del 30/10/2019 - Ditta TIM S.p.A.;
- Port. n. 75129 del 30/10/2019 – Ditta Vodafone Omnitel N.V.;
- Prot. n. 75719 del 31/10/2019 – Ditta ILIAD Italia S.p.A.;
- Prot. n. 76044 del 04/11/2019 – Ditta LINKEM S.p.A.;
- Prot. n. 76053 del 04/11/2019 – Ditta WIND TRE S.p.A.

Preso atto che a seguito della nota dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali del 13/01/2020 prot. n. 2165, sono pervenuti i pareri/contributi di seguito elencati:

- Prot. n. 3208 del 16/01/2020 – Soc. ACQUE SpA;
- Prot. n. 3240 del 16/01/2020 – Soc. GESAM Reti SpA;
- Prot. n. 6151 del 28/01/2020 – CONSORZIO 1 TOSCANA NORD;
- Prot. n. 6550 del 30/01/2020 – REGIONE TOSCANA – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
- Prot. n. 8334 del 06/02/2020 – Soc. TERNA RETE ITALIA;
- Prot. n. 9170 del 11/02/2020 – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

Preso atto che la nota dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali del 13/01/2020 prot. n. 2165 è stata inoltrata anche al Nucleo Interno Comunale per la Valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale – N.I.C.V. per l'avvio delle procedure di cui all'allegato 1.3 del "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" denominato "Norme per il funzionamento del Nucleo Interno Comunale per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e di Valutazione di Impatto Ambientale di Progetti" approvato con Delib. della G.C. n. 105/2019;

Preso atto della nota prot. n. 9745 del 12/02/2020 con la quale il Segretario Generale convoca, per il giorno 18 febbraio 2020, il Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) per l'esame del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020";

Preso atto degli esiti delle valutazioni contenute nel verbale della seduta del 18 febbraio 2020 del Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) relativo all'esame del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020". In particolare nella conclusione del verbale si riporta che: *"I membri del Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) prendono infine atto delle comunicazioni mail del 17/02/2020 ore 13:07 ed ore 15:04 con la quale ARPAT, nella persona della Dott.sa Bracci Barbara, comunica che, per un disguido interno all'Ente, il Programma Comunale degli Impianti non è stato analizzato e che sarà pertanto prodotto il contributo di competenza entro breve tempo. In relazione a quanto sopra i membri del Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) ritengono necessario sospendere i lavori al fine di acquisire il contributo di ARPAT e di rinviare la decisione finale dopo il ricevimento di detto contributo."*

Atteso che il verbale della seduta del 18 febbraio 2020 del Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) relativo all'esame del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020" ed i pareri/contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale in precedenza citati sono allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto della nota della Ditta LINKEM S.p.A. acquisita in data 12/02/2020 con prot. n. 9612 avente ad oggetto: *"Osservazioni al Programma Comunale degli Impianti di cui all'art. 9 della L.R. 49/2011 per l'anno 2020 – Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 5 comma 3) e art. 22 della L.R. 10/2010"*;

Preso atto della nota di ARPAT pervenuta in data 25/02/2020 con prot. n. 12555 avente ad oggetto: *"Programma Comunale degli Impianti di cui all'art. 9 della LR 49/2011 – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi degli artt. 5 comma 3 e 22 della L.R. 10/2010. Contributo istruttorio"*. Detta nota, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fornisce il contributo di ARPAT per gli aspetti competenza. In particolare la nota evidenzia che:

- In relazione al Piano di sviluppo degli impianti per l'anno 2020 (art.15) e sulla base dei livelli di campo elettrico massimi previsti (riferiti ai pareri previsionali già espressi da Arpate riportati in dettaglio in Allegato alla presente), si fa notare che:
 - l'eventuale inserimento del sito I5 - Iliad Borgonuovo (LU55012_004) sulla struttura esistente W3 andrebbe ad incrementare il campo elettrico di una situazione con valori massimi di campo elettrico previsti prossimi a 5,5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m); pertanto si consiglia una diversa localizzazione;
 - l'inserimento del sito W4 Guamo in Via degli Stipeti andrebbe ad incrementare il campo elettrico di una situazione con valori massimi di campo elettrico previsti prossimi a 5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m); pertanto se ne consiglia la delocalizzazione;
 - per quanto riguarda il sito I11 - Iliad Carraia (LU55012_010), si fa presente che questo Settore ha già espresso un parere previsionale favorevole in data 12/04/2018 (ns. prot. n. 26713) per l'ubicazione in loc. Carraia Via Traversa di Parezzana.

- Fatta salva la necessità di tutelare i beni paesaggistici si ricorda che, ai fini di una corretta effettuazione dei controlli sugli impianti previsti dall'art. 13 L.R. 49/2011, ARPAT ha necessità di poter verificare visivamente gli stessi. A tale scopo, sono possibilmente da evitare mascheramenti delle antenne, quali cilindri o finti camini e in generale tutte quelle tipologie che non possano essere facilmente rimosse ai fini del controllo.
- Per quanto riguarda la compatibilità del piano con la zonizzazione acustica comunale (art. 12), si fa notare che gli shelter che ospitano gli apparati tecnologici a servizio delle stazioni radio base utilizzano sistemi di raffreddamento che possono produrre emissioni acustiche non trascurabili se installati in prossimità di recettori (centri abitati). Si ritiene quindi di dover richiedere la valutazione di impatto acustico limitatamente a questi casi.

La medesima nota ARPAT nelle sue conclusioni riporta che: *“Sulla base della documentazione presentata si ritiene che il piano non determini impatti critici e per tale motivo non debba essere sottoposto a VAS. Tuttavia, al fine di adempiere al requisito richiesto dalla normativa in relazione alla minimizzazione dei campi elettromagnetici, si consiglia che lo stesso venga integrato con soluzioni alternative in merito all’inserimento dei siti Iliad Borgonuovo (LU55012_004) e W4 Guamo in Via degli Stipeti, che andrebbero ad incrementare il campo elettrico di situazioni con valori massimi di campo elettrico previsti prossimi rispettivamente a 5,5 V/m e a 5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m)”*;

Preso atto della nota prot. n. 16563 del 13/03/2020 con la quale il Settore Servizi alla Città – Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali richiede ad ARPAT la valutazione di soluzioni alternative a quanto evidenziato nella nota ARPAT del 25/02/2020 con prot. n. 12555 e di limitate modifiche alla proposta di “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020”;

Preso atto della nota ARPAT pervenuta in data 24/03/2020 con prot. n. 17578 avente ad oggetto: “Ulteriori osservazioni al Programma Comunale degli Impianti di cui all’art. 9 della LR 49/2011 – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi degli artt. 5 comma 3 e 22 della L.R. 10/2010. Contributo istruttorio”. Detta nota evidenzia che *“la proposta di delocalizzazione dell’impianto W4 da Guamo in Via degli Stipeti al campo sportivo di Vorno (insieme alla SRB Vodafone V6), considerata la distribuzione dell’edificato all’interno dell’area di interesse del gestore, non appare perseguire lo scopo della minimizzazione della popolazione. Infatti le due postazioni da questo punto di vista appaiono simili mentre l’area di interesse presenta ampi spazi non edificati tali da garantire un minor impatto sulla popolazione. Si ritiene quindi che la nuova soluzione proposta non persegua l’obiettivo richiesto e che qualora non sia possibile individuare una postazione all’interno di aree meno densamente edificate, le due proposte (Guamo e Vorno) siano da ritenersi equivalenti”*;

Ritenuto che, alla luce verbale della seduta del 30 marzo 2020 del Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) e dei pareri/contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, il “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020” possa essere escluso dall’obbligo di procedura di V.A.S. in ragione dei ridotti impatti ambientali e nel rispetto comunque delle prescrizioni impartite dai soggetti competenti in materia ambientale. In particolare il verbale del N.I.C.V. riporta nelle sue conclusioni che: *“..... i membri del N.I.C.V. non ravvisano impatti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del progetto e ritengono di indicare che quanto in argomento non debba essere oggetto di procedimento di V.A.S. ...omissis... L’attuazione del “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020” è comunque subordinata al rispetto, in sede di rilascio dei necessari titoli autorizzativi, alla acquisizione dei pareri/nullaosta previsti dalle normative vigenti ed alla verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni impartite dai soggetti competenti in campo ambientale ...(omissis)... In merito alle osservazioni mosse da ARPAT nei contributi pervenuti con prot. n. 12555 del 25/02/2020 e prot. n. 16563 del 13/03/2020 i membri del N.I.C.V., sulla base anche delle indicazioni dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali, evidenziano quanto segue:*

- *il Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione, relativamente al sito Iliad Borgonuovo (LU55012_004), valutato da ARPAT presso struttura esistente dove è già attivo un impianto di altro gestore (WIND3), non individua alcuna indicazione puntuale lasciando al gestore la scelta del sito di installazione del nuovo impianto. Quanto indicato da ARPAT nel contributo acquisito in data 25/02/2020 con prot. n. 12555, costituisce pertanto un elemento prescrittivo per il gestore Iliad al fine di minimizzare l’impatto elettromagnetico del futuro impianto. Il rispetto della normativa in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati dall’eventuale nuovo impianto nella nuova localizzazione è comunque demandato ad ARPAT nell’ambito del procedimento di autorizzazione;*
- *ARPAT, nel prot. n. 16563 del 13/03/2020, non evidenzia criticità circa lo spostamento della previsione del gestore LINKEM - L1, dal sito di previsione posto in Via Vecchia Pesciatina al sito di previsione posto in Via Vicinale dei Bertoni dopo è prevista anche l’installazione dell’impianto ILIAD – 18 – LU55012_007 (su strutture di supporto esistenti) per cui si ritiene che tale modifica al Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione non determini impatti ambientali significati;*
- *in merito al sito W4 Guamo in Via degli Stipeti ed alla soluzione alternativa che prevede, per quanto riguarda Vodafone, l’eliminazione della previsione data l’esistenza di altro impianto del medesimo gestore a breve distanza (Via Stipeti) e lo spostamento della previsione di W4 (gestore Wind3) di Via di Sottopoggio presso l’area di previsione di proprietà comunale posta in fraz. di Vorno, ARPAT rileva in entrambi casi la creazione di un campo elettromagnetico massimo previsionale prossimo a 5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/M). Le due soluzioni sono pertanto equivalenti. Stante la mancanza di ulteriori valide ipotesi di localizzazione alternative su proprietà comunale e stante la non necessità di sottoporre il Programma Comunale degli Impianti per*

telecomunicazioni – Anno 2020 alla procedura di VAS, *si ritiene di indicare che la soluzione “Vorno” consenta una migliore distribuzione degli impianti sul territorio limitando la vicinanza con altri impianti esistenti.*

Preso atto del verbale del Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) del 30 marzo 2020 nel quale sono riportati gli esiti e le valutazioni conclusive per il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 5 comma 3) e art. 22 della L.R. 10/2010 per il “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020”. Detto verbale è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 259/2003 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia;

Preso atto inoltre che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 259/2003, rivestono carattere di pubblica utilità sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 327/2001;

Preso atto del “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020” nel quale si individuano le localizzazioni delle strutture per l'installazione di impianti di telecomunicazioni su proposta dei programmi di sviluppo dei gestori;

Preso atto del documento preliminare che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente e la conformità con piani e programmi sovraordinati;

Atteso che la presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

Atteso che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori;

Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'allegato 1.3 denominato “Norme per il funzionamento del Nucleo Interno Comunale per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e di Valutazione di Impatto Ambientale di Progetti” approvato con Delib. della G.C. n. 105/2019;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1. di escludere, per le motivazioni in premessa riportate, il “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020”, dall'obbligo di procedura di V.A.S. di cui alla L.R. 10/2010;
2. di dare atto che il “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2020”, può essere escluso dall'obbligo di procedura di V.A.S. di cui alla L.R. 10/2010, in ragione dei ridotti impatti ambientali e nel rispetto comunque delle prescrizioni impartite dai soggetti competenti in materia ambientale e delle indicazioni e valutazioni riportate nel verbale del Nucleo Interno Comunale di Valutazione (N.I.C.V.) del 30 marzo 2020;
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
4. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
7. di dare atto che il responsabile del Procedimento è l'Arch. Michele Nucci del Servizio “SERVIZI ALLA CITTA” – Ufficio “Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali”;

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ovvero straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Capannori, 31/03/2020

**IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.**